



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 53

della Giunta comunale

Oggetto: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO UNICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. PRESA D'ATTO DEL VALORE DI RIMBORSO AL 31.12.2017.

Il giorno 22.03.2021 ad ore 08.52 si è riunita, nella sala delle adunanze consiliari, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessori	Baggia Monica
	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2021/53 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premessi che:

- il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale è svolto sul territorio comunale da Novareti S.p.a., Società del Gruppo Dolomiti Energia, in forza della convenzione di data 8 ottobre 1985 n. 31885 prot., n. 1155 rep. (stipulata con l'allora S.I.T. p.a., alla quale l'attuale Gestore è subentrato in esito a diverse operazioni di riassetto societario), così come modificata ed integrata con l'atto aggiuntivo di data 23 dicembre 2009 n. 154397 prot., n. 27 rep.;
- la scadenza della concessione, prevista originariamente al 31 dicembre 2040, è stata anticipata per effetto della normativa di settore sopravvenuta a partire dal D.Lgs. n. 164/2000 e s.m. e i. (c.d. Decreto Letta), in quanto l'affidamento diretto non è più ammesso quale forma di gestione del servizio che invece, a regime e al termine del periodo transitorio legislativamente disciplinato, deve essere affidato a terzi mediante gara;
- la durata della concessione in essere è stata quindi stabilita, con il citato atto aggiuntivo, conformemente alla deliberazione del Consiglio comunale 25 novembre 2009 n. 159, "fino al 31 dicembre 2010 e comunque fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento a seguito dello svolgimento della gara d'ambito, fatta salva ogni ulteriore disposizione normativa, anche provinciale, che dovesse disporre diversamente in materia di periodo transitorio e/o di ambiti";
ricordato infatti che:
- ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 del Decreto Letta e dell'art. 46-bis del D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 222/2007, le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale devono avvenire per ambiti territoriali minimi (ATEM) determinati con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata;
- con il Decreto 19 gennaio 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha quindi determinato gli ambiti territoriali minimi per l'affidamento delle concessioni per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas naturale; successivamente, con il Decreto 18 ottobre 2011, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha determinato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale;
- sulla base delle competenze previste dallo Statuto speciale la Provincia autonoma di Trento ha previsto con la L.p. n. 4 ottobre 2012 n. 20 (legge provinciale sull'energia) che il servizio pubblico di distribuzione di gas naturale è svolto in un ambito unico a livello provinciale, salvo eventuali modificazioni territoriali di carattere residuale, individuate con deliberazione della Giunta provinciale, connesse ad esigenze di carattere tecnico o economico. Con deliberazione 27 gennaio 2012 n. 73 la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ha di fatto riconosciuto l'aggregazione all'ambito unico anche del Comune di Bagolino (BS), come individuato nel D.M. 18 ottobre 2011, essendo stato acquisito il parere favorevole del Comune stesso;

richiamato il Decreto ministeriale del 12 novembre 2011 n. 226 con il quale è stato adottato il Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione del citato art. 46-bis del D.L. n. 159/2007;

dato atto che con la deliberazione n. 77/2012/R/gas, l'Autorità di regolazione del settore ha dato avvio ad un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti in materia di criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

considerato che in merito alla gara di assegnazione della concessione per il servizio di distribuzione del gas naturale, l'art. 34 della Legge provinciale 20/2012, oltre a stabilire che il servizio stesso deve essere svolto in un ambito unico a livello provinciale, attribuisce alla Provincia autonoma di Trento la funzione di stazione appaltante e le altre funzioni che la normativa statale

demanda al Comune capoluogo di Provincia;

atteso che con deliberazione 07.07.2014 n. 149 la Giunta comunale ha delegato all'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia (APRIE) della Provincia autonoma di Trento le seguenti attività:

1. acquisizione, direttamente presso il Gestore uscente, dello stato di consistenza degli impianti e di tutte le ulteriori informazioni previste all'art. 4 del D.M 226/2011 per la determinazione del valore industriale residuo (VIR) e del valore di rimborso (VR) al Gestore uscente e loro verifica, secondo le modalità ivi indicate;
2. calcolo del VR previsto dall'art. 5 del D.M. n. 226/2011 a favore del Gestore uscente, sulla base delle Linee Guida approvate del Ministero dello Sviluppo Economico con proprio Decreto di data 22 maggio 2014, fermo restando che rimane in ogni caso prerogativa dell'Amministrazione comunale, a seguito di tale calcolo e della comunicazione del valore risultante, sia l'approvazione del VR dell'impianto di distribuzione cittadino e del relativo stato di consistenza, sia la stipula dell'accordo con il Gestore sulla determinazione del VR stesso;

considerato che tali attività, propedeutiche ed esclusivamente strumentali alla gara ed alla determinazione del VR, devono essere svolte in tre momenti distinti:

- in un primo momento, ai fini delle verifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000, dello scostamento tra il VR e la RAB (Regulatory Asset Base) ossia il valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;
- in un secondo momento, ai fini della pubblicazione del bando di gara;
- da ultimo, al momento del trasferimento degli impianti al nuovo gestore d'ambito;

preso atto che la Provincia ha incaricato il Consorzio Stabile Concessioni Reti Gas (CRG) quale proprio consulente (advisor) per la valorizzazione secondo un criterio di stima industriale di tutti i componenti costituenti l'impianto di distribuzione del gas naturale e la determinazione del VIR al fine di verificare il VR presentato dal Gestore uscente;

atteso che ad oggi sono state concluse da APRIE le attività di cui alla suddetta delega finalizzate alle verifiche di scostamento VR-RAB;

accertato al riguardo che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato con deliberazione 1 aprile 2020 n. 107/2020/R/gas il valore della RAB al 31.12.2017 per il territorio comunale nella misura di euro 32.386.209,12; questo valore, in base all'art. 24 della RTDG (Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas), è risultato allineato rispetto alle medie di settore;

preso atto che, per la parte di impianto la cui proprietà è ceduta al gestore entrante, lo scostamento (VR-RAB)/RAB valutato al 31.12.2017 è del 3,06%;

verificato che, essendo il suddetto scostamento inferiore alla soglia del 10%, il Comune, in qualità di Ente concedente, non è tenuto a comunicare all'ARERA i dati di VR, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D.Lgs. n. 164/2000, così come modificato prima dall'art. 1, comma 16 della Legge n. 9 del 2014 e poi dall'art. 30, comma 6 della Legge n. 116 del 2014 per la verifica di idoneità prima della pubblicazione del bando di gara;

considerato che nessuna quota della rete e degli impianti di distribuzione del gas naturale insistenti sul territorio comunale è riconducibile alla proprietà del Comune ed è condivisibile pertanto la consistenza dei beni costituenti l'impianto di distribuzione del gas al 31.12.2017 formulata dal Gestore;

tenuto conto che:

- APRIE, nell'ambito delle verifiche istruttorie per le quali ha ricevuto delega dal Comune, ha ricostruito i contributi pubblici in conto capitale erogati dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della L.p. n. 8/1983 sulla base di provvedimenti amministrativi adottati dalla Provincia stessa;
- dalla suddetta verifica è emerso che l'ammontare complessivo dei contributi pubblici ricostruito sulle località tariffarie che compongono l'ambito unico risulta congruente rispetto all'ammontare complessivo dei contributi pubblici dichiarato dal Gestore nella documentazione trasmessa all'Agenzia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) del D.M. n. 226/2011; tuttavia si registrano scostamenti nei valori dei contributi allocati sulla località tariffaria del Comune in ragione del fatto che il Gestore ha ripartito i contributi percepiti tra i Comuni coinvolti in proporzione ai PDR (Punti di Riconsegna) attivi anziché rispetto ai provvedimenti amministrativi provinciali;
- APRIE ha quindi presentato osservazioni al Gestore al fine di tenere conto della corretta riallocazione dei contributi, la quale si rende necessaria anche al fine della corretta definizione del capitale investito netto sul territorio comunale che costituisce la base di calcolo del canone

che deve esser riconosciuto al Comune durante la gestione d'ambito unico ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. n. 226/2011;

- il Gestore, con nota del 14.05.2020, ha comunicato ad APRIE di aver richiesto all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (di seguito: ARERA) la rettifica dei contributi pubblici dichiarati ai fini tariffari e ha espresso l'intenzione di procedere alla determinazione del VR al 31.12.2017, secondo la stratificazione dei contributi pubblici formalmente già approvata dall'ARERA;
- la data di riferimento della valutazione ai fini della verifica di idoneità del VR presso ARERA è già stata fissata da APRIE al 31.12.2017; tale valutazione costituisce una delle subprocedure cui si compone il più ampio procedimento di verifica del bando di gara; ciò anche alla luce della necessità di rispettare i termini previsti dai commi 3bis e 3ter dell'art. 39 della L.p. 4 ottobre 2012, n. 20 per la pubblicazione del bando di gara (attualmente entro il 31 dicembre 2021);

atteso che, nell'incertezza dei tempi di approvazione delle succitate rettifiche sui contributi da parte dell'ARERA, che dovrebbe avvenire presumibilmente entro maggio 2021, APRIE propone al Comune di svolgere la subprocedura di verifica di idoneità del VR, facendo riferimento al valore VR al 31.12.2017 calcolato con i contributi pubblici presentati dal Gestore nelle schede tariffarie al 31.12.2017 e già approvati dall'ARERA;

considerato che, in base all'art. 15.2 delle Linee guida MISE, il suddetto VR calcolato al 2017 dovrà comunque essere aggiornato all'anno antecedente (anno t-1) rispetto a quello di pubblicazione del bando di gara (anno t); ciò consentirà al Comune di approvare, con successivo provvedimento e nel pieno rispetto di cui all'art. 5, comma 16 del D.M. n. 226/2011, il valore VR calcolato alla data del 31.12.2020, già valutato con le rettifiche sui contributi pubblici proposte dal Gestore e validate da parte di ARERA, che sarà pubblicato nel bando di gara.

preso atto infine:

- della documentazione formulata dal Gestore ai sensi dell'art. 19 delle Linee Guida (DM 22.05.2014) e condivisa da APRIE al Comune su piattaforma informatica il cui accesso è stato condiviso con nota APRIE prot. n. 751349 di data 29.12.2017;
- della valutazione degli impianti al 31.12.2017 effettuata dal CRG, per conto di APRIE secondo le succitate premesse relative ai contributi pubblici e trasmessa al Comune;

considerato che la proposta pari ad euro 72.563.658,88 del valore industriale residuo (VIR) al 31.12.2017 formulata dal Gestore per la parte di impianto di sua proprietà è sostanzialmente allineata al corrispondente valore calcolato dal CRG per conto di APRIE;

ritenuto conseguentemente di condividere la determinazione del valore industriale residuo (VIR) al 31.12.2017 formulata dal Gestore;

rilevato che il corrispondente valore di rimborso (VR) al 31.12.2017, calcolato detraendo i contributi pubblici e privati e i premi presentati dal Gestore nelle schede tariffarie approvate dall'ARERA al 31.12.2017, ammonta ad euro 33.378.171,97;

precisato che con il presente provvedimento si intende unicamente prendere atto del valore di rimborso (VR) al 31.12.2017 formulato dal Gestore, mentre non se ne condivide il valore tenuto conto delle osservazioni segnalate da APRIE in ordine alla definizione dei contributi pubblici, rinviandone l'approvazione ad un successivo e distinto provvedimento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il D.Lgs. n. 164/2000 e s.m. e i., in particolare gli artt. 14 e 15;
- il D.L. n. 159/2007, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 222/2007, in particolare l'art. 46-bis;
- il D.M. 12 novembre 2011 n. 226;
- la L.p. 20/2012, artt. 34 e 39;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. nonché della lettera h) del punto 7. del dispositivo della propria deliberazione 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2021-2023;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di prendere atto nella misura di euro 72.563.658,88 del valore industriale residuo (VIR) al 31.12.2017 dell'impianto di distribuzione del gas naturale di proprietà di Novareti S.p.a., che sarà per legge ceduto al Gestore entrante, così come determinato nella valutazione formulata dalla stessa Novareti S.p.a. quale concessionario e Gestore del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio comunale, acquisita agli atti a prot. n. 0057296 di data 03.03.2021;
2. di prendere atto nella misura di euro 33.378.171,97 del corrispondente valore di rimborso (VR) al 31.12.2017 per la parte di impianto di distribuzione del gas naturale di proprietà del Gestore Novareti S.p.a., calcolato detraendo dal VIR i contributi pubblici e privati approvati dall'ARERA al 31.12.2017;
3. di rinviare ad apposito successivo provvedimento l'approvazione da parte del Comune del VR da indicare nel bando di gara, riferito all'anno antecedente all'anno di pubblicazione del bando stesso, anche per tenere conto delle rettifiche dei contributi pubblici proposte dal Gestore all'ARERA.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO UNICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. PRESA D'ATTO DEL VALORE DI RIMBORSO AL 31.12.2017.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 i Componenti Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 22.03.2021

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 53 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO UNICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. PRESA D'ATTO DEL VALORE DI RIMBORSO AL 31.12.2017.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 9 marzo 2021

Servizio Sviluppo economico
La Dirigente
dott.ssa Katia Beatrici
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 53 / 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA DI ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO UNICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. PRESA D'ATTO DEL VALORE DI RIMBORSO AL 31.12.2017.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 11.03.2021